

e che disposizioni rigorose ed efficaci devono essere prese per combattere il fenomeno dell'esclusione e del razzismo, in specie attraverso l'istruzione dei giovani;

considerando che gli scambi di giovani costituiscono un mezzo appropriato per meglio conoscere e comprendere le diversità delle culture degli Stati membri e che, ciò facendo, essi contribuiscono al rafforzamento della democrazia, della tolleranza e della coesione della Comunità in una prospettiva di solidarietà; che in tale contesto la partecipazione dei giovani alla preparazione, all'attuazione e alla verifica dei progetti può essere messa a profitto onde rafforzare le relazioni tra i giovani della Comunità e la loro cittadinanza attiva;

considerando che, a tale riguardo, è importante promuovere la partecipazione attiva dei giovani svantaggiati a queste attività, agevolando il loro accesso ad esse; che è necessario sostenere tali azioni in favore dei giovani tramite azioni orientate sugli animatori di attività socio-educative; che, ciò facendo, l'elaborazione di un programma d'azione comunitario, sulla base dell'esperienza già acquisita, comporta un valore aggiunto europeo;

considerando che nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 settembre 1992, sul «Piano d'azione informazione giovani» è stata affermata l'importanza che riveste per la Comunità lo sforzo di informazione dei giovani sul piano europeo;

considerando che occorre rafforzare i legami tra le azioni condotte nell'ambito del presente programma e quelle sviluppate nell'ambito della politica sociale, nella lotta contro il razzismo e la xenofobia e della cooperazione con i paesi terzi;

considerando che — fermo restando l'obiettivo dell'integrazione — è particolarmente importante permettere ai giovani immigrati di poter conoscere la loro cultura d'origine;

considerando che l'azione della Comunità si sviluppa nell'ambito degli obiettivi fissati dall'articolo 126 del trattato nel settore della gioventù, vale a dire la promozione degli scambi di giovani e di animatori socio-educativi nonché la collaborazione con i paesi terzi;

considerando che l'attuazione del presente programma deve poggiare su strutture decentralizzate designate dagli Stati membri in stretta cooperazione con le autorità nazionali responsabili in materia di gioventù, al fine di garantire che l'azione comunitaria appoggi e completi le attività nazionali nel rispetto del principio di sussidiarietà, come definito dall'articolo 3 B del trattato;

considerando che i paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO) dovrebbero essere ammessi a partecipare al programma «Gioventù per l'Europa», conforme-

mente alle condizioni indicate nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari, da concludere con tali paesi; che il programma in parola dovrebbe essere accessibile a Cipro e a Malta in base a stanziamenti supplementari secondo le stesse regole applicate ai paesi dell'EFTA, secondo procedure da convenire con questi paesi;

considerando che la presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale ai sensi della dichiarazione comune del 6 marzo 1995;

considerando che è intervenuto in data 20 dicembre 1994 un accordo su un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardante le misure di esecuzione degli atti deliberati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE,

DECIDONO:

Articolo 1

Istituzione del programma «Gioventù per l'Europa» (terza fase)

1. Con la presente decisione è istituito il programma d'azione comunitario «Gioventù per l'Europa» (terza fase) (quale descritto nell'allegato e denominato in prosieguo: «il programma»), in materia di politica di cooperazione nel settore della gioventù, compresi gli scambi di giovani all'interno della Comunità e con paesi terzi.

Il programma è adottato per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1999.

2. Rientrano nell'ambito della presente decisione le misure adottate dagli Stati membri in favore dei giovani nel contesto sociopedagogico specifico della cooperazione nel settore della gioventù, volte alla realizzazione di parte o dell'insieme dei seguenti obiettivi;

- consentire ai giovani di prendere coscienza dell'importanza della democrazia nell'organizzazione della società e incoraggiarli così a partecipare attivamente alle sue istituzioni;
- incoraggiare l'indipendenza e la creatività dei giovani nonché il loro spirito di iniziativa, in un ambito comunitario, in particolare a livello sociale, civico, culturale e dell'ambiente;
- consentire ai giovani di esprimere le proprie opinioni quanto all'organizzazione della società e promuovere la loro presa in considerazione da parte delle varie pubbliche autorità interessate;